

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N</sup> 3661

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FALCUCCI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

—

Rivalutazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale

*Presentato il 9 aprile 1986*

ONOREVOLI DEPUTATI <sup>1</sup> — Tra gli aspetti più importanti che caratterizzano l'attuale svolgimento degli esami di Stato di abilitazione professionale, un rilievo particolare assume il comportamento dei professori universitari e di altre categorie previste dal regolamento sugli esami di Stato, le cui rinunzie a far parte delle commissioni giudicatrici si fanno, di anno in anno, sempre più frequenti con un conseguente notevole aggravio di difficoltà nel procedere alla costituzione e alla nomina delle commissioni medesime.

Alla base di tale fenomeno, indubbiamente, va posta l'esiguità del trattamento economico spettante ai membri delle

commissioni giudicatrici, che si deve considerare assolutamente inadeguato al lavoro svolto tenuto conto della più che decennale svalutazione monetaria.

Infatti la materia è disciplinata tuttora dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1866, la quale stabilisce che ai componenti delle commissioni di cui trattasi compete un compenso nella misura di lire 12 000 per i primi dieci candidati esaminati o frazione di dieci, aumentato di lire 6 000 per ogni ulteriore gruppo di dieci candidati o frazione di dieci.

Tale compenso è ridotto della metà nei confronti di coloro i quali cumulano lo stesso con il trattamento di missione,

siano gli interessati dipendenti dell'Amministrazione dello Stato ovvero estranei ad essa.

Solo per questi ultimi è previsto un compenso aggiuntivo, per ogni giornata di effettivo svolgimento delle prove d'esame, pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500 (cioè, ora, ottavo livello).

Considerato che in altri settori analoghi è già stato provveduto all'aggiornamento dei compensi previsti per il perso-

nale facente parte delle commissioni (vedasi, fra l'altro, la rivalutazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami di Stato di maturità nelle scuole statali con il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383), e poiché trattasi di esami di Stato, allo scopo di evitare gli inconvenienti sopra esposti, si rende necessario, nonché equo rispetto ad altre commissioni, aggiornare i compensi attualmente previsti.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di lire 60.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 30.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti della metà qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione.

2. Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato è corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma 1, un compenso di lire 20.000.

3. Ai professori universitari collocati a riposo nonché ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, quanto disposto dall'articolo 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. L'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, così come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866, è abrogato.